

Comune di CALITRI

PROVINCIA DI Avellino

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**



Comune di CALITRI

PROVINCIA DI Avellino

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il presente regolamento

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del **26 MAG. 2004**

con atto n. **9**

- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal al

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

- è entrato in vigore il

Data



Il segretario comunale

.....

Comune di **CALITRI**

PROVINCIA DI *Avellino.*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI		CAPO IV - TARIFFE
1	Istituzione, definizione e finalità del servizio	15	Tariffe
2	Oggetto del regolamento	16	Riduzione del diritto
3	Gestione del servizio	17	Esenzione dal diritto
4	Funzionario responsabile		CAPO V - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO
5	Soggetto passivo	18	Pagamento del diritto - Recupero di somme
6	Categorie delle località	19	Gestione contabile delle somme riscosse
7	Piano degli impianti	20	Contenzioso
8	Superficie degli impianti	21	Statuto dei diritti del contribuente
	CAPO II - SPAZI PER LE AFFISSIONI AFFISSIONI DIRETTE		CAPO VI - SANZIONI E NORME FINALI
9	Spazi privati per le affissioni dirette	22	Sanzioni tributarie e interessi - Sanzioni amministrative
10	Autorizzazione per le affissioni dirette	23	Rinvio ad altre disposizioni
11	Rimborso di spese	24	Pubblicità del regolamento
	CAPO III - MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI	25	Tutela dei dati personali
12	Modalità per le pubbliche affissioni	26	Norme abrogate
13	Consegna del materiale da affiggere	27	Entrata in vigore
14	Annullamento della commissione		



CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - ISTITUZIONE, DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il servizio delle "pubbliche affissioni".
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la sola effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1, di detto decreto.
2. La disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità è oggetto di apposito separato regolamento.

ART. 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito:
 - a) in forma diretta;
 - b) da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. L'affidamento di cui alla lettera b) del comma precedente non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
3. Nel caso di gestione in forma diretta trovano applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

ART. 4 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; sottoscrive altresì le richieste, gli avvisi, i procedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Entro il mese di gennaio di ciascun anno il funzionario responsabile deve inviare, alla Giunta, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
3. Con la relazione di cui al precedente comma debbono essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
 - a) l'organizzazione del personale;
 - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.
4. Con la stessa relazione debbono essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio
5. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione" e



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

debbono essere numerati e conservati, muniti degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio.

6. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART. 5 - SOGGETTO PASSIVO

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

ART. 6 - CATEGORIE DELLE LOCALITA'

1. Agli effetti dell'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni, il territorio comunale viene compreso in un'unica categoria ordinaria.

ART. 7 - PIANO DEGLI IMPIANTI

1. La Giunta Comunale, su proposta del funzionario responsabile, adotta il Piano generale degli impianti determinando la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

2. Il Piano stabilisce la localizzazione degli impianti da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette, secondo le superfici stabilite dall'art. 8.

ART. 8 - SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI

1. Ai sensi dell'art. 18 comma 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 12 (dodici) per ogni mille abitanti.

2. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 8, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

- a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica 30%
 - b) alle affissioni di natura commerciale. 50%
 - c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette. 20%
- 100 %

3. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

**CAPO II - SPAZI PER LE AFFISSIONI
AFFISSIONI DIRETTE**

ART. 9 - SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sono osservate le procedure di cui al presente capo.

2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune,



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 10 - AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

1. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n.3 copie:

a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;

b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;

c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;

d) disegno dell'impianto.

2. L'autorizzazione, sentito l'ufficio tecnico-edilizia (urbanistica ed attività produttive) ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal funzionario responsabile.

3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in 30 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 15 giorni.

ART. 11 - RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 deve essere allegata la quietanza per la costituzione di un fondo di rimborso spese di Euro 25,82 mediante la ricevuta di versamento su c/c postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento, in concessione, al suo concessionario entro il termine del 30 aprile, così determinato:

a) Diritti di istruttoria - compresi i sopralluoghi	€ 20,66
b) Rimborso stampati	€ 5,16
	Tornano €...25,82

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della giunta comunale.

CAPO III - MODALITA' PER EFFETTUAARE LE AFFISSIONI

ART. 12 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita in maniera completa; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.



6. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

8. Il Comune o concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati prima della scadenza della richiesta di affissione e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di €. 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni del Comune o del concessionario devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

11. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti è immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

ART. 13 - CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere deve essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.

2. Un esemplare del manifesto o fotografia è trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non può essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

ART. 14 - ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.

2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 e dal comma 7 dell'articolo 13, la richiesta di annullamento deve pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione indicato nella comunicazione di cui al comma 6 dell'articolo 13.

3. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare devono risultare da apposita determinazione del funzionario responsabile.

4. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, è conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

5. Decorsi i sessanta giorni il materiale è acquisito alla segreteria comunale per essere consegnato alla Croce Rossa Italiana, con la procedura prevista per lo scarto degli atti dell'archivio comunale.

CAPO IV – TARIFFE

ART. 15 TARIFFE

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo. Le tariffe, riportate in allegato, costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

2. Una copia dell'allegato tariffe deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 16 - RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 17;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 17 - ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO V – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

ART. 18 - PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso la tesoreria comunale o al concessionario.



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

3. Per il recupero di somme comunque dovute e non corrisposte nella gestione diretta si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 del D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 19 - GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSE

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il responsabile dell'ufficio di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 4 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 20 - CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla commissione tributaria provinciale, territorialmente competente, con le modalità previste dal D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 21 - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Per quanto occorre ed in quanto compatibile, si applica la legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente lo statuto dei diritti dei contribuenti.

CAPO VI - SANZIONI E NORME FINALI

ART. 22 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché le norme del regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

ART. 23 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 24 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.



ART. 25 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 26 - NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2004.



DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il diritto sulle pubbliche affissioni si applica ai manifesti, avvisi e fotografie di qualunque materiale costituiti, esposti a cura dal Comune negli appositi spazi riservati dal Comune medesimo nell'ambito del proprio territorio ed a seguito della ripartizione della superficie complessiva degli impianti pubblicitari prevista dall'apposito piano generale.

- Per i primi 10 gg.. per ogni foglio (fino a cm 70x100) Euro 1.24
- Per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione
per ogni foglio (fino a cm 70x100) Euro 0.37

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%.

Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli la tariffa è aumentata del 50%, per quelli costituiti da più di 12 fogli del 100%.

Per le affissioni di urgenza, richieste cioè per il giorno stesso in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro il termine dei due giorni successivi se trattasi di affissioni commerciali, ovvero per quelle richieste nelle ore notturne (dalle ore 20 alle ore 7 successive) o nei giorni festivi è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto di base, con un minimo di Euro 25.82 per ogni commissione.